Proposta di modifica - Disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario cooperativo

Premessa

La versione di regolamentazione secondaria proposta in consultazione di fatto contrasta con l'intento del legislatore di mantenere autonomia alla governance delle Banche di Credito Cooperativo, seppure sottoposta ai necessari poteri di coordinamento da parte della capogruppo.

Tale volontà è chiaramente desumibile dai lavori parlamentari nonché dalle relazioni di maggioranza e dai verbali delle commissioni di camera e senato coinvolte nel processo legislativo.

Tale principio non è compatibile con la versione in consultazione limitatamente alle parti che si propone di modificare, in quanto la previsione, in caso di disaccordo tra capogruppo e banca, di nomina diretta dei consiglieri d'amministrazione da parte della capogruppo è inconciliabile con un autonomia reale della singola Banca aderente. L'articolato in consultazione risulta quindi in contrasto con il principio di gerarchia delle fonti in quanto incompatibile con gli scopi della normativa primaria.

Con la versione proposta, di fatto le singole Banche di Credito Cooperative diventerebbero sportelli della capogruppo non dotati di potere decisionale autonomo.

In particolar modo l'assemblea dei soci è in pratica deprivata di ogni potere in fase di rinnovo delle cariche aziendali e verrebbe chiamata a ratificare delle decisioni prese in fase di consultazione tra la capogruppo ed il consiglio di amministrazione della Banca posto in rinnovo, che di fatto verrebbe nominato per cooptazione e che poi sarebbe l'organo che dovrà esprimere la volontà della Banca azionista in sede di rinnovo delle cariche aziendali della capogruppo. Inoltre in caso di presenza di più liste di candidati il parere favorevole o meno nei confronti di una sola delle liste di fatto altererebbe la decisione democratica dell'assemblea.

Si aggiunge inoltre che la soluzione proposta non risolverebbe, anzi aggraverebbe per quanto sopra esposto, il "vizio capitale" della cooperazione di credito italiana, cioè l'autoreferenzialità della governance e dei gruppi dirigenti anche nei casì di palese incapacità gestionale o di mera e semplice corruzione, come purtroppo si è riscontrato nei commissariamenti e nelle liquidazioni coatte amministrative verificatesi negli ultimi anni all'interno della cooperazione del credito.

Con la soluzione proposta una governance di una banca di credito cooperativo che mostri incapacità gestionali, se legata da vincoli di potere o di semplice "amicizia" con la governance della capogruppo, continuerebbe a gestire la Banca, mentre invece una governance che mostri ottimi risultati, in termini di solidità, redditività e mutualità, potrebbe comunque essere esautorata su volontà della governance della capogruppo.

La soluzione proposta di nomina di un consigliere di amministrazione autonomo nominato direttamente dalla capogruppo presenta sensibili vantaggi rispetto alla soluzione proposta:

 assicura autonomia effettiva all'assemblea dei soci ma contemporaneamente assicura i poteri di coordinamento alla capogruppo rendendo vincolante il voto del consigliere nominato dalla capogruppo nei casi identificati;

- assicura un monitoraggio continuo delle decisioni prese dal Consiglio d'amministrazione della Banca di Credito Cooperativo tramite la presenza del consigliere nominato dalla capogruppo;
- crea in seno alla capogruppo un organo di garanzia individuato nel collegio dei probiviri il quale, per il meccanismo elettivo diverso rispetto alla nomina del consiglio d'amministrazione, di fatto rappresenta un organismo autonomo volto a tutelare le banche aderenti nei confronti di comportamenti scorretti da parte della capogruppo;
- stabilisce dei poteri della capogruppo volti a mitigare i deleteri meccanismi di autoreferenzialità sopra descritti;
- 5) lascia inalterato l'impianto generale della disposizione di vigilanza intervenendo solo sulla gestione della governance.

Proposta di modifica

Periodo da sostituire a pagina 5:

Versione in consultazione

Per tali obiettivi, il contratto di coesione e gli statuti delle banche devono regolare i meccanismi di formazione degli organi aziendali in modo da prevedere: una fase di consultazione, anticipata rispetto alla nomina degli organi, in cui la capogruppo esprime il proprio parere sulle candidature proposte in assemblea o dall'organo amministrativo; meccanismi elettorali tali da assicurare che la maggioranza degli organi sia composta da soggetti su cui la capogruppo si è espressa favorevolmente; nelle eventuali situazioni di stallo, il potere della capogruppo di nominare direttamente, per via extra-assembleare, gli esponenti nel numero necessario a raggiungere la maggioranza degli organi. Ad analoghi meccanismi deve essere ispirata la disciplina contrattuale e statutaria dei poteri di revoca. In un'ottica di efficienza, a discrezione della capogruppo possono essere previste forme di semplificazione dei procedimenti di nomina per singole banche affiliate. - 5 - Si rimarca che le prerogative di nomina e revoca, in aderenza alla lettera e allo spirito dell'art. 37-bis del TUB e in coerenza con le esigenze di unitarietà del gruppo, sono esercitabili dalla capogruppo su tutte le BCC affiliate indipendentemente dalla rischiosità delle singole aziende

Sostituito con:

Per tali obiettivi, il contratto di coesione e gli statuti delle banche devono regolare i meccanismi di formazione degli organi aziendali in modo da prevedere:

- La nomina da parte della capogruppo di un consigliere di amministrazione per ogni banca associata
- Il voto favorevole del consigliere nominato dalla capogruppo è vincolante nei seguenti casi
 - Approvazione delle Decisioni di Tipo Strategico come definite nel seguito del documento
 - Approvazione dei Budget di previsione
 - Approvazione del progetto di bilancio annuale

In quest'ultimo caso il diniego del consigliere nominato dalla capogruppo dovrà essere motivato.

Avverso al voto sfavorevole del consigliere nominato dalla Capogruppo nei casi in cui esso risulti vincolante in virtù delle fattispecie sopracitate è ammesso ricorso ad un collegio di probiviri che è un organo della capogruppo, il cui numero dei componenti è stabilito nel contratto di coesione e che verrà nominato in sede di rinnovo delle cariche della capogruppo a voto capitario indipendentemente dalle quote detenute dai soci della capogruppo con esclusione dei soci che non sono Banche di Credito Cooperativo (Soci

finanziatori). La nomina a probiviro della capogruppo è incompatibile con la carica di consigliere d'amministrazione sia della capogruppo che delle banche associate.

La capogruppo può nominare la stessa persona in consigli di amministrazione di più Banche di Credito Cooperativo (fino ad un massimo di 7) purché le banche non abbiano più di 5 comuni nell'ambito della zona di competenza, come definita dal Titolo VII, sezione II, paragrafo 4, delle istruzioni di vigilanza (Circ. 229 del 21 aprile 1999).

Al fine di garantire l'indipendenza del consigliere d'amministrazione nominato dalla capogruppo il compenso del consigliere qualora previsto verrà erogato in via esclusiva dalla Capogruppo.

Il consigliere nominato dalla capogruppo ha l'obbligo di segnalare alla stessa anomalie di gestione con particolare riferimento al contenimento dei rischi aziendali ed anomalie gravi nel processo di delibera degli impieghi di competenza del consiglio d'amministrazione della Banca di Credito Cooperativo.

Periodo da sostituire a pagina 8

Versione in consultazione

Per assicurare l'unità strategica del gruppo, le banche affiliate acquisiscono la preventiva approvazione della capogruppo per il compimento di operazioni.....

Sostituito con

Per assicurare l'unità strategica del gruppo, è vincolante il voto favorevole del consigliere d'amministrazione nominato dalla capogruppo per il compimento di operazioni.....

Periodo da aggiungere a pagina 9 alla fine del paragrafo "Doveri della capogruppo e distribuzione dei vantaggi"

La capogruppo emana normative vincolanti per le singole banche aderenti al fine di assicurare l'effettiva democraticità delle decisioni prese dall'assemblea dei soci nonché un effettivo potere di controllo sull'operato del consiglio d'amministrazione da parte della stessa. Per tale scopo possono essere emanate disposizioni vincolanti di variazione dei regolamenti elettorali delle banche aderenti.

Considerazioni finali

Il documento a Voi proposto è frutto del lavoro di alcuni dipendenti di banche di credito cooperativo ed è stato elaborato anche attraverso l'ausilio di strumenti social) per tale motivo non è riferibile ad una sola persona e si preferisce venga pubblicato in torma anonima